CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Citta metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

"Servizio di abbattimento urgente alberature di Via Galvani"
Durata 30 giorni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG 8239846805
CUP H27H19000010004

Palazzo Comunale
via XXV Aprile, 1- 20068 Peschiera Borromeo
Telefono 02/51690.1 **Fax** 02/5530.1469
C.F. 80101570150- **P.I.** 05802370154

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016
Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.):	il dipendente del Comune di Peschiera Borromeo che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

Sommario

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO ***5***

ART. 1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 5

1.1. Oggetto dell'appalto 5

1.2. Importo dell'appalto 5

1.3. Importo dell'appalto 6

1.4. Durata dell'appalto 6

ART. 2. – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 6

2.1 Luoghi di esecuzione 7

ART. 3. - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 7

3.1 Condizioni Generali 7

3.2 Servizi a misura 9

3.2.1 Abbattimento di alberi, devitalizzazione di ceppaie e rimozione eventuali alberi caduti 9

3.3 Attrezzature, mezzi e prodotti 10

3.4 Servizi non previsti e variazioni 10

3.5 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 11

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI ***13***

ART. 4. – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 13

ART. 5. – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI 13

ART. 6. – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 13

ART. 7. – GARANZIA DEFINITIVA 14

ART. 8. – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 15

ART. 9. – SOSPENSIONE 15

ART. 10. – SUBAPPALTO 15

ART. 11. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 15

ART. 12. – RESPONSABILITÀ 16

ART. 13. – ASSICURAZIONE 16

ART. 14. – PERSONALE 17

14.1– Inquadramento contrattuale 17

14.2– Doveri del personale 17

14.3– Adempimenti dell'impresa 17

14.4 – Sicurezza 18

ART. 15. – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 20

ART. 16. – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 20

16.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore 21

16.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore 22

ART. 17. – VIGILANZA E CONTROLLI 22

ART. 18. – PENALITÀ 22

ART. 19. – ESECUZIONE IN DANNO 24

ART. 20. – VERIFICA DI CONFORMITÀ 24

ART. 21. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24

ART. 22. – RECESSO 25

ART. 23. – FORO COMPETENTE 25

ART. 24. ART. 29 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 25
ART. 25. – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE 26
ART. 26. – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 26

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 26

GESTIONE URBANA 26

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1.1. Oggetto dell'appalto

1° L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi in relazione alla realizzazione di interventi tesi alla valorizzazione del patrimonio a verde comunale.
L'appalto prevede l'esecuzione dei seguenti servizi:
   a) Interventi di abbattimento e/o rimozione, eliminazione alberi con devitalizzazione delle ceppaie,
   b) aggiornamento contestuale nel data base R3TREES delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore.

2° I servizi saranno da intendersi **a misura** .

1.2. Importo dell'appalto

1° Per la quantificazione economica dei servizi si fa riferimento al "Prezziario regionale delle opere pubbliche edizione 2020".
Sui prezzi contenuti in detto prezziario si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
I prezzi e gli importi indicati nel prezziario sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).
I prezzi contenuti nel sopra citato prezziario – ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara – costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

2° I prezzi contrattuali di cui al precedente comma, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti.

3° I prezzi contrattuali si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.
Detti prezzi comprendono:
   a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
   b. per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori D.P.I.; nonché quelle per assicurazioni sociali, per infortuni ed ogni altro onere ed indennità;
   c. per i noleggi: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;
   d. tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenenre a tale scopo, anche se non esplicitamente detti;
   e. costi di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero delle risulte presso impianti autorizzati-

1.3. Importo dell'appalto

Prestazioni oggetto dell'appalto ***Servizio di abbattimento alberi***	**Importo presunto sui 30 giorni di durata appalto (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA**	Inc. m.o. %
servizi da compensarsi a misura (abbattimenti)	€ 98.000,00	57,70%
a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	**€ 98.000,00**	
[di cui per costi della manodopera]	*€ 56.546,00*	57,70%
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ 2.000,00	
c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)	**€ 100.000,00**	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso modifiche contratto	**€ 100.000,00**	

4° Il corrispettivo complessivo del servizio è pari a **€ 100.000,00** di cui:
€ 98.000,00 a base d'asta
€ 2.000,00 per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso
Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

5° Tale importo sarà rideterminato in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara da applicare sull'elenco prezzi di riferimento.

6° Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7° Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui si verifichino eventi che comportino l'insorgenza di cause di pericolo per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.

8° Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale/rinnovo/proroga tecnica/modifiche del contratto e corrisponde a **€** 100.000,00 IVA esclusa.

1.4. Durata dell'appalto

1° La durata dell'appalto è fissata nella misura di **n. 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del Verbale di Avvio dei Servizi**.

ART. 2. – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1° A seguito di indagini di sicurezza statica compiute sulle piante appartenenti alla specie di "*populus nigra italica*" ubicate in Via Galvani, è stata verificata la precarietà delle stesse ed accertata l'esigenza di provvedere al tempestivo abbattimento dei filari alberati, al fine di tutelare la pubblica incolumità.
Le prestazioni andranno quindi svolte presso aree a verde, vie, piazze, piste ciclabili e pertinenze esterne di strutture pubbliche nel territorio comunale di Peschiera Borromeo.

2° Il Direttore dell'esecuzione del contratto si impegna a fornire all'impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se necessario, alla loro disattivazione durante l'esecuzione dei servizi da parte della stessa. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare il Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante l'esecuzione delle prestazioni.

2.1 Luoghi di esecuzione

1° Le aree specificatamente interessate dai servizi previsti in appalto sono le aree a verde di Via Galvani e zone limitrofe.

2° Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura e/o consistenza delle prestazioni da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

ART. 3. - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Condizioni Generali

1° Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive del Direttore dell'esecuzione del contratto.
Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate.

2° L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare il Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante l'esecuzione delle prestazioni.

3° Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di Avvio dei Servizi, l'impresa appaltatrice deve avviare le attività e concordare con il Direttore di esecuzione del contratto il calendario degli interventi da eseguire.

4° I servizi verranno richiesti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale tramite emissione di Ordini di servizio nei quali dovranno essere indicate con precisione le tempistiche per l'inizio e la fine di ogni specifico intervento.
Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal Direttore di esecuzione del contratto, verrà assunto come riferimento per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
I servizi dovranno condursi con la massima rapidità ed intensità possibile e senza interruzione, con il minor intralcio possibile alla viabilità.
Il Direttore di esecuzione del contratto si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche che per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare compensi o riserve.
Il calendario degli interventi potrà essere modificato dal Direttore di esecuzione del contratto, mediante ordini di servizio inviati via fax, via e-mail o via pec, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.
Eventuali deroghe all'inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutati insindacabilmente dal Direttore di esecuzione del contratto.

5° L'impresa deve utilizzare giornalmente il sistema GIS per la segnalazione dei lavori svolti, utilizzando il software R3TREES già in possesso della Stazione Appaltante, la quale provvederà ad attivare un account dedicato all'impresa, finalizzato all'espletamento del servizio.
Nel caso di malfunzionamento del sistema GIS, anche temporaneo, **a fine di ogni giornata lavorativa** l'appaltatore deve, tassativamente, inoltrare al Direttore di esecuzione del contratto, a mezzo e- mail all'indirizzo ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it, l'elenco dei servizi e altre prestazioni effettuate, progressivamente compilato.
Tale comunicazione avrà valore di report, in assenza del quale la stazione appaltante applicherà le penali previste per la mancanza di trasmissione (art. 18).

6° I servizi da effettuarsi nelle aree a verde di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguiti fuori dall'orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.

I servizi da effettuarsi all'interno degli impianti sportivi (ad es. piscina comunale estiva) dovranno essere eseguiti in totale assenza dei fruitori, previo accordo con i gestori degli stessi da raggiungersi attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

I servizi da attuarsi presso le aree a verde di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguiti in assenza di fruitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore di esecuzione del contratto, con i relativi gestori.

I servizi da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.

7° L'impresa deve provvedere alla rimozione dei rifiuti risultanti dagli scarti di lavorazione, avendo cura di pulire eventuali residui presenti su bordi stradali, percorsi pedonali ecc., al fine di garantire agli utenti (sia pedoni che conducenti di veicoli in genere) un piano libero da qualsivoglia tipologia di scarto, riconducibile agli interventi espletati.

Tutti i rifiuti dovranno essere correttamente smaltiti secondo le normative vigenti, eventualmente presentando copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti.

8° Per quanto riguarda lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti vegetali il costo rimane a carico dell'impresa e gli stessi non potranno essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale.

9° L'impresa, conformando il proprio operato alle tempistiche di intervento predisposte dal presente Capitolato, garantirà l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Decreto del 13/12/2013 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico – art. 34 del D.Lgs. 50/2016).

10° L'impresa deve segnalare per iscritto al Direttore di esecuzione del contratto, a sua cura e spese, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato, dandone motivazione tecnica.

L'impresa appaltatrice deve inoltre:

a) comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse;
b) mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso. L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.

11° Sono a carico dell'impresa appaltatrice:

a) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale (con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Codice della Strada e/o venisse indicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto a scopo di sicurezza;
b) il posizionamento della segnaletica di divieto di sosta, da esporre 48 ore prima dell'intervento, laddove a causa di eventuali mezzi in sosta non sia possibile effettuare il servizio o eseguirlo a regola d'arte;
c) la custodia e la guardia di attrezzature, mezzi e prodotti;
d) il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di proprietà dell'impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

12° La zona di accesso dei mezzi alle aree a verde dovrà necessariamente essere individuata preventivamente a cura dell'appaltatore e saranno da preferire, ove possibile, punti di ingresso a raso per evitare di incorrere in danneggiamenti di qualsiasi genere. L'impresa dovrà inoltre dotarsi di apposite rampe per facilitare la salita dei mezzi nelle aree a verdi ed evitare danni alle cordolature. Le medesime precauzioni dovranno essere adottate per il transito all'interno delle aree dove sono presenti manufatti di qualsiasi genere (esempio chiusini e irrigatori) i quali dovranno essere salvaguardati attraverso una preventiva ricognizione delle aree prima dell'inizio delle lavorazioni.

13° In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, le cui spese sono a carico dell'impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Direttore dell'esecuzione del contratto farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato.

In caso di danni procurati a beni privati o appartenenti ad Enti Terzi durante l'esecuzione dei servizi, la Stazione Appaltante rimarrà sollevata da ogni responsabilità, le quali resteranno in ogni caso in capo all'appaltatore.

14° L'impresa deve fornire un contatto telefonico per ciascuna squadra di lavoro, la quale dovrà risultare sempre reperibile durante l'esecuzione dei servizi.

3.2 Servizi a misura

1° Ogni qualvolta la stazione appaltante ordinerà l'espletamento di un intervento a misura, mediante "**Ordini di Servizio**" numerati progressivamente, scritti e trasmessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla ditta esecutrice, via fax o email o pec, l'appaltatore dovrà iniziare l'attività **entro 72 ore** dal ricevimento del suddetto ordine, o comunque nelle date presenti sull'ordine di servizio.

2° In casi di particolare urgenza, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere l'intervento telefonicamente, obbligandosi l'impresa appaltatrice a dare avvio al servizio richiesto **entro 24 ore**. Successivamente, dovrà esservi una richiesta scritta a mezzo email o PEC da parte della Stazione Appaltante.
Gli "**Ordini di Servizio**" trasmessi, ivi compresi quelli a carattere d'urgenza, qualora non immediatamente contestati con motivazione dall'appaltatore, assumono carattere di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice.

3° Il mancato rispetto della tempistica indicata ai commi 1° e 2° del presente articolo, comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

4° Tutti i servizi dovranno essere espletati in conformità a quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (Criteri ambientali minimi) ed in coerenza a quanto stabilito al D.M. 13/12/2013.

5° I prezzi unitari applicati saranno quelli indicati nel presente appalto indicati nel "***Prezzario regionale delle opere pubbliche edizione 2020***".

6° Per ogni tipologia di servizio riguardante interventi di mondatura/potatura/abbattimento/estirpazione ecc, la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita nella stessa giornata evitando pertanto di abbandonare nei luoghi pubblici i residui delle lavorazioni.

7° In caso di abbattimento o di rimozione di alberi caduti, l'appaltatore è obbligato a provvedere alla devitalizzazione della ceppaia (tranne nei casi che saranno indicati dal Direttore di esecuzione del contratto), nella stessa giornata di effettuazione dell'intervento di abbattimento o di rimozione.

8° L'attività di aggiornamento su base giornaliera delle lavorazioni sulla piattaforma R3Trees o similare concordato, è condizione necessaria affinché possano essere ritenuti conclusi i servizi e, quindi, liquidabili.

3.2.1 Abbattimento di alberi, devitalizzazione di ceppaie e rimozione eventuali alberi caduti

1° L'abbattimento dovrà eseguirsi con modalità da concordare con il Direttore dell'esecuzione del contratto tali da garantire l'incolumità pubblica e la tutela a cose e persone e secondo le vigenti norme in materia di apertura cantieri stradali.

Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso:
- operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi, o
- operazioni con macchina fresaceppi, o
- nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi chimici tipo calceviva, gliphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sarà necessario eseguire il taglio al piede almeno15 cm sotto il suolo.

Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione dovranno essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo, rimuovendo tutte le risulte prodotte, e dovrà essere riformato il prato nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto decidesse di non mettere a dimora una nuova alberatura.

2° Nel caso in cui occorra rimuovere alberi caduti a seguito di eventi atmosferici o per qualunque altra causa naturale, la Stazione Appaltante provvederà a liquidare l'intervento di rimozione allo stesso prezzo di un intervento di abbattimento a cui dovrà seguire la rimozione della ceppaia, anche se si richieda un intervento in urgenza, ed i relativi costi di smaltimento saranno comunque a carico dell'Operatore Economico.

3.3 Attrezzature, mezzi e prodotti

1° Per il corretto espletamento delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni descritte nei presenti Capitolati d'appalto e nei restanti documenti di gara. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie.

2° Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:
- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

3° Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.
Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza.
L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4° Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio.
I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.

5° **Non sarà possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso.** Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

3.4 Servizi non previsti e variazioni

1° L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Direttore di esecuzione del contratto potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il personale del Settore Gestione Urbana potrà dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale.
Resta salva la facoltà dell'impresa appaltatrice di presentare, riguardo alle direttive emanate dal Direttore di esecuzione del contratto, integrative rispetto ai documenti di gara, tutte le osservazioni che ritenesse opportune, obbligatoriamente rese in forma scritta, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse via fax o via e-mail.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

2° **L'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi non previsti, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza**, i quali dovranno essere comunque attinenti alle caratteristiche ed alla natura stessa del presente appalto.

3° L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Direttore di esecuzione del contratto ed entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del suddetto ordine scritto da parte della stazione appaltante. Nei casi di interventi aventi carattere d'urgenza, l'impresa appaltatrice deve provvedere all'espletamento del servizio richiesto entro le successive 48 ore.

4° Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare l'esecuzione di servizi di cui al presente Capitolato presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite l'impresa appaltatrice, l'esecuzione d'ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato. L'impresa appaltatrice dovrà fatturare i costi relativi all'espletamento dei servizi richiesti direttamente al Comune.

3.5 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1° L'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico della stessa, a rispettare i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico*" di cui al D.M. 13/12/2013, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e disponibili sul sito https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1 le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.
Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolar modo:

2° MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:
- essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali e dì coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.)
- essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)
- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto
- appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto.

3° CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE
Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili c/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

4° CONSUMO DI ACQUA
L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione ed in cui sia di possibile attuazione.

5° CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI
Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostali verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 75/2010 e smi.

6° GESTIONE RESIDUI ORGANICI
I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ccc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.
Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati.

7° PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

8° FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 4.– CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1° Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio/della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

2° L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio/le forniture fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni/forniture ordinate.

3° Come previsto dal D.M. 13/12/13, per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato l'aggiudicatario deve tener conto dei criteri ambientali minimi (CAM) indicati nel medesimo decreto.

ART. 5. – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1° L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.
L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.
L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.
La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.
La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

2° Non si darà luogo ad alcuna revisione dei prezzi unitari di cui ai prezzari presi a riferimento per il presente appalto, in quanto gli stessi varieranno con l'aggiornamento delle pubblicazioni da parte delle case editrici.

3° A tutela degli standards qualitativi delle prestazioni, per garantire l'equilibrio contrattuale in caso di modifiche dei costi che si verifichino durante l'arco del rapporto, decorso il primo anno (12 mesi), dal 2^ anno il canone d'appalto è soggetto annualmente ad indicizzazione secondo l'ISTAT- FOI, operata secondo le linee guida ANAC, applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione dei prezzi scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse, posto che con tale clausola la stazione appaltante ha inteso regolare con modalità eque e ragionevoli il meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi. L'indice di revisione sarà verificato nel mese di gennaio successivo all'anno di riferimento a decorrere dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e dalla stipula del contratto. Per quanto applicabili sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.50 del 2016.

ART. 6.– EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1° La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 7. – GARANZIA DEFINITIVA

1° Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2° La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3° L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
- essere resa in favore del "Comune di Peschiera Borromeo", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
- avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
- essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

4° La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 8. – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1° La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

2° L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 9. – SOSPENSIONE

1° Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il Direttore di esecuzione del contratto dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 10. __ – SUBAPPALTO

1° Le prestazioni/forniture oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 40% (quaranta percento) dell'importo complessivo contrattuale.
Il subappalto è comunque disciplinato dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni:
- dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- potrà affidare il contratto di sub appalto ad un operatore economico qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.
Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 11. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1° È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 12. – RESPONSABILITÀ

1° L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È altresì responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

2° All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso.
L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

3° Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 13. – ASSICURAZIONE

1° È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:
   a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;
   b. all'assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Peschiera Borromeo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00).

2° La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
   – essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
   – essere riferite specificamente al servizio in questione;
   – prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Peschiera Borromeo";
   – coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
   – riportare i massimali sopra indicati.

3° In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, e presenti le caratteristiche sopra indicate.

4° Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

5° L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

6° Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Settore Gestione Urbana – Servizio

Ambiente e Mobilità entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

7° Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

8° L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

9° L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

10° Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

11° L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 14. – PERSONALE

14.1– Inquadramento contrattuale

1° L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2° L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

3° Si rimanda a quanto previsto all'articolo "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

14.2– Doveri del personale

1° Il servizio dovrà essere eseguito/a con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

2° Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

3° Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4° Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e, per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

14.3– Adempimenti dell'impresa

1° L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

2° L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

3° In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

4° Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali

dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

5° L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

14.4 – Sicurezza

1° L'Appaltatore considera la sicurezza sul lavoro un diritto irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente CSO stabilisce quindi come regola irrinunciabile per l'Appaltatore che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

2° Con la sottoscrizione del Contratto o di altro atto di affidamento anticipato del servizio, nelle more della stipula del Contratto, l'Appaltatore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tal fine tutti gli addetti ai lavori sono equiparati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

3° L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

4° L'Appaltatore ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere a quanto previsto dagli art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare:

a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, al fine di ridurre gli effetti sulla salute dei lavoratori;
e. la riduzione dei rischi alla fonte;
f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j. il controllo sanitario dei lavoratori;
k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l. informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m. informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n. informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o. istruzioni adeguate ai lavoratori;
p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s. misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

5° L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre il "Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei lavoratori e di coordinamento (PSC)" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IV – art. 100) e si deve far carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la massima sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi.
6° L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia del PSC e del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" inerenti le singole attività oggetto dell'appalto, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
7° Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
8° Il "Documento di Valutazione" ed i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" richiamato nel presente articolo.
9° L'Appaltatore deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuali (DPI) individuati nel Piano ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
10° Nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, il personale occupato dall'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
11° L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite proprio incaricato, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 40 del presente CSO.
12° L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione Comunale, oltre all'immediata notifica alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori direttamente dipendenti dall'Appaltatore, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o perdita della proprietà; analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.
13° Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere di contratto sono a completo carico dell'Appaltatore, in quanto previsti nella determinazione dei costi d'appalto.
14° L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo (o i nominativi) dei Responsabili della Sicurezza designati e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dovrà assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata dell'appalto.
15° In caso di subappalto, l'Appaltatore rimane comunque responsabile nei confronti del primo committente e dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il POS dell'azienda affidataria del subappalto, e, se dovuto, il Piano di Coordinamento (PSC) previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'Appaltatore per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso a qualsiasi titolo e merito, entro lo stesso luogo di lavoro.
16° In relazione ai rischi da interferenze, si precisa che l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla valutazione di tali rischi e che l'Appaltatore dovrà prendere atto del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) redatto dall'Amministrazione Comunale, provvedendo ad integrarlo per quanto di competenza. Gli oneri connessi alla sicurezza, in relazione ai rischi da interferenze, non assoggettati a ribasso, sono considerati pari a 1.250 euro/anno IVA esclusa, essendo quantificati come indicato nel suddetto D.U.V.R.I.
17° Si precisa inoltre che i partecipanti alla procedura di gara dovranno tenere conto, nella formulazione dell'offerta economica, degli oneri connessi ai rischi relativi alla propria attività, esplicitandoli e consentendo la valutazione della relativa congruità da parte dell'Amministrazione Comunale.
18° In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).
19° Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
20° **L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto**.

ART. 15. – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1° Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione").

2° Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

a. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di:

   i. proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire

   oppure

   ii. recedere dal contratto

b. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

ART. 16. – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1° L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

a. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
e. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

2° **Per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dei costi relativi ai servizi a misura effettuati, determinati in linea con quanto specificato agli artt. 1 e 2 del presente Capitolato speciale d'Appalto**.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

3° I corrispettivi dei servizi, di cui ai successivi articoli di dettaglio, determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari all'espletamento dei servizi affidati a perfetta regola d'arte, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, nella misura di legge.

4° Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili, sulla base di regolare fattura, a condizione che sia stato tempestivamente anticipato l'invio della documentazione comprovante l'entità del pagamento richiesto. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

5° Per i lavori a misura dovrà essere allegato dettagliato elenco dei servizi svolti con il riferimento al prezzario, ai costi unitari, alle quantità ed al costo totale.
Al termine del servizio, l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata, successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6° In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il **Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

7° I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Peschiera Borromeo
Codice Univoco ufficio:	**GXID4V**
Nome dell'ufficio:	Fatture Servizio Ambiente e Mobilità
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80101570150
Partita Iva:	05802370154

8° Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

9° In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione, fino a regolarizzazione della situazione.

10° In caso di crediti maturati dall'Amministrazione Comunale, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, applicazione di penali, sanzioni per violazioni amministrative e contestazioni, le relative somme dovute all'Amministrazione Comunale dovranno costituire oggetto, se del caso, di note di credito da emettere di norma contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo o del secondo successivo alla maturazione del credito.

11° In caso di ritardato pagamento senza giustificati motivi o in caso di omessa restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, la parte creditrice, decorsi i termini di pagamento, potrà esigere l'applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

12° Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'Appaltatore né alla richiesta di scioglimento del contratto.

13° Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale; ogni intervento effettuato non sarà liquidato se non richiesto con regolare ordine di servizio emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

16.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

1° Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

2° Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

16.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

1° Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 17. – VIGILANZA E CONTROLLI

1° La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

2° Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 18. – PENALITÀ

1° In conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 ("Esecuzione in danno") e 26 ("Risoluzione del contratto"), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali.

n.	Oggetto	Tipologia di inadempienza	Importo min (in euro)
1	Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi	50 per ogni giorno di ritardo
2	Modalità di esecuzione dei servizi	Effettuazione parziale dei servizi o insufficiente esecuzione qualitativa, per ogni singolo servizio	100 per singola contestazione
3	Modalità di esecuzione dei servizi	Sospensione ingiustificata dei servizi	50 per singola contestazione
4	Modalità di esecuzione dei servizi	Mancata comunicazione delle lavorazioni svolte nella giornata	50 per singola contestazione
5	Rapporto con l'utenza	Comportamento scorretto	100 per singola contestazione
6	Sicurezza	Inadempienze relative a inosservanza delle normative vigenti in materia di salute e	150 per singola

		sicurezza nei luoghi di lavoro (es: personale non formato, mancanza di Idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, ecc.), evidenziate e contestate mediante verbali da parte di organi di vigilanza (es: ATS del comparto competente) o da personale tecnico preposto dell'Amministrazione Comunale	inadempienza
7	Personale	Personale in servizio privo di tessera di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale	50 per singola contestazione, intesa come riferita al singolo addetto e al singolo turno di servizio
8	Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	50 per singola inadempienza

2° L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste (per esempio, nel caso di mancato adempimento di prestazioni e forniture offerte dall'aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) sarà determinato dalla stazione appaltante anteriormente alla stipula del contratto/avvio della prestazione contrattuale.

3° Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione determinata per l'effettiva assenza di personale, mezzi ed attrezzature per i costi unitari riportati e vigenti all'atto della contestazione, nell'apposito elenco prezzi.

4° La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).
La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.
Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

5° L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del RUP a mezzo PEC, telefax o e-mail, presso la sede operativa o altro recapito formalmente indicato dall'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
Trascorsi cinque giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare all'Appaltatore la conferma definitiva della penale contrattuale che sarà quindi riscossa dall'Amministrazione Comunale. La penale verrà in particolare trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale o, se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato, di cui all'art. 4 della PARTE II, costituita dall'Appaltatore; la conseguente integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire con le modalità definite all'art. 4.

6° Il versamento dell'ammontare delle penali da parte dell'Appaltatore o il suo prelievo da parte dell'Amministrazione Comunale non esaurisce la responsabilità dell'Appaltatore, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati a danno dell'Amministrazione Comunale medesima o di terzi, rimanendo espressamente salvo il risarcimento di ogni danno causato dall'inadempienza anche ai sensi dell'art. 1382, 1° comma, C.C.

7° L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto dell'Amministrazione Comunale di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.
In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al responsabile dell'Appaltatore e, in caso di specifico rifiuto di intervenire da parte di quest'ultima, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del successivo art. 16, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.

8° Ad integrazione di quanto indicato, si deve comunque considerare a carico dell'Appaltatore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

9° In caso di reiterazione / recidiva, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rescindere il contratto (cfr. Art. 22).

ART. 19. – ESECUZIONE IN DANNO

1° Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
2° Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 20. – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1° L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
2° Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3° Il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il personale del Servizio Ambiente e Mobilità può effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi per accertare la conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali nonché di rispondenza del servizio a perfetta regola d'arte.
4° Il Direttore dell'esecuzione del contratto dà tempestivo avviso al responsabile di commessa del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest'ultimo possa intervenire.
5° A discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto potrà essere chiamato al sopralluogo il responsabile della commessa per un contraddittorio.
6° Al termine delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale di accertamento e collaudo della consegna, su modulo concordato tra le parti, che riporterà i principali elementi della consegna (n. piante, caratteristiche, data consegna, …). Il suddetto verbale farà fede per i successivi riscontri contabili e di fatturazione. Verranno inoltre redatti, oltre al suddetto verbale di accertamento e collaudo della consegna, appositi verbali di accertamento dell'attecchimento al termine di ogni stagione vegetativa
7° Al termine del servizio, il RUP dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione delle prestazioni, emetterà un'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

ART. 21. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1° La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
2° Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
   a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
   b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
   c. (nel caso di ricorso al contratto di avvalimento) qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.
3° Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 18 ("Penalità") ovvero nel caso di ripetute applicazioni di penalità per inadempienze.

4° Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.
In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5° Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

6° Il contratto è risolto inoltre:
- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa,
- in caso di ripetute applicazioni di penalità di cui all'art. 18, per gravi inadempienze, la cui gravità viene valutata a insindacabile giudizio del comune.

7° **È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti**.

ART. 22. – RECESSO

1° La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

2° Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

3° L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4° Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

5° Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 23. – FORO COMPETENTE

1° Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24. ART. 29 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1° Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 25. – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1° Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
2° Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
3° Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.
4° Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 26. – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1° Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio/.
2° L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3° Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Vincenzo Bongiovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE URBANA
*Arch. Vincenzo Bongiovanni **

Documento sottoscritto con firma digitale